CAMERA DEI DEPUTATI N. 1205-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **NITTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 31 marzo 1950 (Stampato n. 729)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 1° aprile 1950

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Conciliazione e Regolamento giudiziario fra l'Italia e la Grecia, conclusa a San Remo il 5 novembre 1948

Presentata alla Presidenza il 26 aprile 1951

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione che viene oggi presentata al vostro esame non si differenzia dallo schema delle altre consimili, come ad esempio, quella in data 15 febbraio 1949 conclusa fra l'Italia ed il Libano.

Tale Convenzione è destinata a sostituire il Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario concluso a Roma tra il nostro Paese e la Grecia il 23 settembre 1928, Trattato che però è servito di modello per la conclusione della presente Convenzione.

Come abbiamo già affermato, non notiamo nel testo di questo documento peculiarità che meritino di essere rilevate.

La Convenzione istituisce anzitutto una procedura di conciliazione da seguire per tutte le controversie che non potrebbero essere risolte attraverso le normali vie diplomatiche.

Quale organo permanente di conciliazione è prevista una Commissione composta di tre membri, due dei quali scelti rispettivamente dall'una e dall'altra parte ed il terzo nomi-

nato di comune accordo dai due Paesi, dei quali egli non dovrà essere cittadino. Nel caso in cui le due Parti non raggiungessero la necessaria intesa sulla scelta del terzo membro, sarà seguita la procedura già prevista dall'articolo 8 del vecchio Trattato, per cui su un elenco di quattro nomi tratti (due da ogni parte) dalla lista dei membri della Corte permanente d'arbitrato dell'Aja, la sorte deciderà quali dei quattro dovrà essere prescelto. I membri della Commissione decadono dopo tre anni, ma sono rieleggibili.

Le due Parti possono adire la Commissione congiuntamente ma anche separatamente, purché vengano adempiute le previste formalità. Il procedimento dovrà svolgersi in contradditorio e l'articolo 13 stabilisce che la Commissione dovrà presentare entro quattro mesi, salvo la diversa volontà delle Parti, un rapporto contenente i termini per una pacifica composizione della controversia. Le Parti non sono tenute ad accettare le conclusioni della Commissione di conciliazione, che del resto non avranno mai forza vincolante per esse. In caso di non accettazione le Parti s'impegnano a ricorrere alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja che definirà le vertenze secondo le norme del proprio statuto. Ciò rappresenta una notevole innovazione in relazione al vecchio Trattato e denota il crescente prestigio del supremo organo giudiziario internazionale.

Il presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.

La Commissione chiede pertanto il vostro favorevole suffragio.

NITTI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Conciliazione e Regolamento giudiziario fra l'Italia e la Grecia conclusa a San Remo il 5 novembre 1948.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.